



# COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

Ufficio Tecnico – Area V<sup>^</sup>

Manutenzione – Patrimonio – Edilizia Privata

Corso Roma n° 15 – 02013 ANTRODOCO – RIETI – Tel. 0746/578185 – Fax. 578623 – Cod. Fisc. 00103110573 – c/c postale 14981021

Posta Elettronica Certificata: [tecnico@pec.antrodoco.gov.it](mailto:tecnico@pec.antrodoco.gov.it)

Prot. n° 3044 del 21/3/18

Sig. Sindaco del Comune di Antrodoco

Segretario Comunale

c/o sede

**Oggetto: relazione in merito ai lavori eseguiti dall'Impresa MAEC Service di Mattei Alessio a seguito di dissesti idrogeologici negli anni 2009/2010.**

**Rif. proposta transattiva assunta al protocollo comunale in data 6/2/2018 – prot. 1293**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V<sup>^</sup>

IN RISCONTRO alla nota assunta al protocollo comunale in data 6/2/2018 – prot. 1293 da parte dell'Avvocato Armando Lamantia negli interessi del Sig. Mattei Alessio già titolare dell'impresa MAEC Service;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico;

### RELAZIONE QUANTO SEGUE

La giornata del 12/10/2009 e quelle comprese tra il 30/11/2010 ed il 1/12/2010 videro il territorio comunale di Antrodoco interessato da importanti eventi meteorici ampiamente documentati attraverso gli avvisi di condizioni meteorologiche avverse agli atti, segnalazioni rese dal Comando di Polizia Locale e dalla copiosa corrispondenza trasmessa agli Enti sovra ordinati in merito alla richiesta di sopralluoghi congiunti e al riconoscimento dello stato di calamità naturale.

La gestione delle emergenze sopra descritte vide l'attivazione dell'Impresa Maec Service di Mattei Alessio con specifico riferimento all'esecuzione di lavori atti al ripristino della viabilità delle strade interessate dagli smottamenti verificatisi nell'anno 2010 e alla rimozione di alberi divelti a seguito degli eventi verificatisi nell'anno 2009.

Per quanto attiene alle lavorazioni eseguite nell'anno 2009, risulta agli atti Ordine prot. 10799 del 13/10/2009 a firma del Sindaco pro tempore Maurizio Faina con rendicontazione dell'intervento da parte dell'affidatario con nota prot. 10812 del 14/10/2009.

Per quanto attiene agli interventi di ripristino della viabilità interessata dagli smottamenti dell'anno 2010, risulta corrispondenza nei confronti degli Enti sovra ordinati in cui si indica la presenza in campo dell'Impresa sopra descritta, la quale rimise al protocollo comunale propria rendicontazione con nota prot.12084 del 6/12/2010, mai contestata dal Responsabile del Servizio Tecnico protempore.

Relativamente all'esecuzione dei lavori di rimozione degli alberi divelti (anno 2009) l'Impresa rimise **Fattura n° 14 del 16/11/2009** (assunta al protocollo comunale in pari data al numero di protocollo 12087) per l'importo di **730,00 € comprensivo di IVA con aliquota 20%**.



# COMUNE DI ANTRODOCO

PROVINCIA DI RIETI

Ufficio Tecnico – Area V<sup>^</sup>

Manutenzione – Patrimonio – Edilizia Privata

Corso Roma n° 15 – 02013 ANTRODOCO – RIETI – Tel. 0746/578185 – Fax. 578623 – Cod. Fisc. 00103110573 – c/c postale 14981021

Posta Elettronica Certificata: [tecnico@pec.antrodoco.gov.it](mailto:tecnico@pec.antrodoco.gov.it)

Relativamente alle lavorazioni di ripristino delle ottimali condizioni di viabilità (anno 2010), l'Impresa rimise **Fattura n° 22 del 26/11/2011** (assunta al protocollo comunale in data 28/11/2011 – prot. 11710) per l'importo di **5.633,76 € comprensivo di IVA con aliquota 21%**.

L'Impresa, al fine dell'ottenimento della liquidazione dei predetti importi, presentava in data 21/2/2014 – prot. 1543 atto di significazione e messa in mora per l'importo complessivo di **6.853,73 €**, di cui 6.353,76 € a titolo di importo complessivo relativo alle sopra citate fatture e 500,00 € a titolo di interessi e rivalutazione.

Risulta agli atti che per ulteriore lavorazione eseguita dalla suddetta Impresa, la stessa instaurava ricorso per decreto ingiuntivo (R.G.N. n° 354/2014) presso il Tribunale di Rieti con nota assunta al protocollo comunale in data 6/6/2014 – prot. 4798. L'Ente, al fine di presentare opposizione al predetto decreto, conferiva incarico legale con D.G.M. n°51 del 20/6/2014. In conclusione della sentenza, il Tribunale di Rieti respingeva il ricorso presentato dall'Impresa Maec Service, condannandola al pagamento delle spese processuali pari a complessivi 2.500,00 €.

Da ultimo, con nota assunta al protocollo comunale in data 6/2/2018 – prot. 1293, il legale della citata impresa propone una soluzione transattiva consistente nel riconoscimento, a fronte dell'importo complessivamente derivante dalle lavorazioni fatturate ed interessi maturati pari a complessivi **9.274,42 €** (6.353,76 € a titolo di importo complessivamente fatturato e 2.919,12 € a titolo di interessi maturati a tale data) la sola quota relativa alle lavorazioni (**6.353,76 €**) con rinuncia degli interessi legali a fronte e a compensazione della somma dovuta all'Ente da parte dell'Impresa (**2.500,00 €**) e a tacitazione conciliativa di ogni reciproca posizione.

## LO SCRIVENTE

Alla luce della documentazione agli atti e per quanto riferito dal Responsabile del Servizio pro tempore all'epoca di esecuzione delle lavorazioni sopra descritte, rileva quanto segue:

- dalla documentazione agli atti non risulta alcuna opposizione da parte del Responsabile Tecnico pro tempore nei confronti della contabilizzazione presentata dall'Impresa Maec Service relativamente all'esecuzione dei lavori sopra descritti;
- gli importi lamentati sono relativi a lavori eseguiti in forza di Ordini scritti e verbali ampiamente documentati agli atti e seguiti da puntuale rendicontazione da parte dell'affidatario;
- la soluzione proposta dal Legale dell'Impresa presenta indubbi vantaggi economici per l'Ente sia in conseguenza del risparmio derivante dall'opposizione ad eventuali decreti ingiuntivi che dovessero instaurarsi, sia per l'ulteriore risparmio derivante dalla compensazione, a favore del Comune, degli interessi maturati all'attualità dall'affidatario rispetto alle spese processuali ordinate a carico di questi a seguito della vittoria nell'opposizione al decreto ingiuntivo R.G.N. n° 354/2014 e pari ad 419,12 €. Inoltre, resta salva l'opportunità per l'Ente di instaurare ulteriore soluzione transattiva volta a prevenire qualunque forma di lite ai sensi dell'art. 1965 del c.c.

Responsabile del Servizio – Area V<sup>^</sup>

Ing. Cristian Roscetti